

**PARERE n. 04/2007**

**DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA**

**concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione**

**E**

**concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni**

*Autorizzazione al volo:  
privilegi per le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità (CAMO)*

## I. Generalità

1. Lo scopo del presente parere è suggerire alla Commissione di modificare i suoi regolamenti (CE) n. 1702/2003<sup>1</sup> e n. 2042/2003<sup>2</sup>. Le ragioni di tale attività normativa sono espone in appresso.
2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia<sup>3</sup> conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002<sup>4</sup>.

## II. Consultazione

3. Il 22 giugno 2007, sul sito Internet dell'Agenzia, è stato pubblicato il progetto di parere relativo ai regolamenti della Commissione recanti modifiche del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (avviso di proposta di modifica [NPA] n. 6/2007).
4. Alla data di chiusura, ossia il 28 settembre 2007, l'Agenzia aveva ricevuto 62 commenti da 13 autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni di categoria e società private.
5. Tutti i commenti pervenuti sono stati recepiti e inseriti in un documento di risposta ai commenti (CRD), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia in data 5 ottobre 2007. Alcuni commenti hanno comportato cambiamenti nelle modifiche proposte; tali cambiamenti sono riportati nel CRD.
6. È stato commentato il fatto che il privilegio collegato al rilascio di permessi di volo era previsto soltanto per le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità (CAMO) e non per le imprese di manutenzione approvate. L'Agenzia ha ritenuto, tuttavia, che il privilegio di rilasciare un permesso di volo non sia adeguato per le imprese di manutenzione approvate, perché nell'ambito della loro approvazione esse non sono in grado di determinare facilmente la configurazione dell'aeromobile. È vero che un'impresa di manutenzione approvata può ottenere le informazioni necessarie per stabilire lo status di aeronavigabilità e la configurazione di un particolare velivolo da parti terze. Tuttavia, non è compito primario di un'impresa di manutenzione quello di gestire lo status di aeronavigabilità e la configurazione di un velivolo, per cui un'impresa di questo genere

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione del 30.3.2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

<sup>3</sup> Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura che l'Agenzia deve applicare per emettere pareri, rilasciare certificazioni e pubblicare specifiche tecniche e materiale di riferimento. AESA MB/7/03 del 27.6.2003 (procedura normativa).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

dovrà sempre fare affidamento su informazioni messe a disposizione da altri. Poiché queste organizzazioni non saranno sempre in grado di stabilire lo status di aeronavigabilità e la configurazione con risorse proprie, non sarà facile per loro ottemperare ai propri obblighi connessi al privilegio di rilasciare permessi di volo. Inoltre, il personale di un'impresa di manutenzione approvata non possiede necessariamente l'esperienza adeguata a stabilire lo status di aeronavigabilità e la configurazione generali di un determinato aeromobile.

7. Alcuni autori hanno indicato la necessità di imporre, per il privilegio di rilasciare permessi di volo, restrizioni analoghe a quelle applicabili al privilegio di rilasciare certificati di revisione della navigabilità (ARC). Alla luce di questi commenti l'Agenzia ha deciso di creare un collegamento preciso tra il privilegio di rilasciare permessi di volo e il privilegio di rilasciare ARC. L'Agenzia è del parere che, per poter rilasciare un permesso di volo, l'impresa debba essere in grado di determinare lo status di aeronavigabilità e la configurazione del velivolo in questione, che costituisce precisamente lo scopo del privilegio di rilasciare un ARC. Le stesse restrizioni dovrebbero applicarsi a entrambi i privilegi e, pertanto, l'Agenzia ha deciso di creare un collegamento tra le due situazioni.
8. Il 5 dicembre 2007 erano pervenute all'Agenzia dieci reazioni ai CRD da sei autori. Alcune si riferivano ai metodi accettabili di conformità e al materiale di riferimento, che non sono oggetto del presente parere. Le altre reazioni sono discusse nel prosieguo. Un autore ha chiesto all'Agenzia di riconsiderare i requisiti per i membri del personale autorizzati a rilasciare permessi di volo per conto della CAMO. Questo autore propone di consentire a determinati membri del personale della CAMO di rilasciare permessi di volo. L'Agenzia tuttavia ritiene che, per poter ottemperare al proprio obbligo di firmare un permesso di volo per conto dell'impresa approvata, la persona in questione deve avere un'adeguata anzianità di servizio e un'appropriata autorità all'interno dell'impresa. Deve inoltre poter fare affidamento sulle dichiarazioni di altre persone all'interno dell'impresa, ma deve avere la possibilità di supervisionare le attività svolte dagli altri. L'Agenzia ritiene giustificato introdurre ulteriori requisiti per queste persone, in aggiunta e superiori alle qualifiche richieste ai membri del personale non investiti di questa responsabilità. È dell'idea che le qualifiche per il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità siano inoltre adeguate per svolgere la funzione di rilascio dei permessi di volo. Un altro autore ritiene che si debba ancora chiarire quali sono le implicazioni di una situazione in cui lo Stato del Registro sia diverso dallo Stato in cui ha sede la CAMO. L'Agenzia non vede la necessità di ulteriori chiarimenti al riguardo. La procedura per il rilascio del permesso di volo dev'essere concordata con l'autorità che rilascia l'approvazione della CAMO. Nel caso in cui la CAMO conceda un permesso di volo a un velivolo che è registrato in un altro Stato membro, essa presenterà una copia del permesso di volo all'autorità di quello Stato. Un altro autore ha spiegato in maniera più approfondita il suo commento secondo cui un'impresa di progettazione approvata può avere il privilegio di rilasciare un permesso di volo anche per un aeromobile per il quale ha approvato le condizioni di volo, purché esso controlli la configurazione del velivolo e ne attesti la conformità. Grazie a questa precisazione l'Agenzia ha deciso di accettare il commento e, di conseguenza, il punto 7, del paragrafo 21A.263, lettera c), è modificato di conseguenza.
9. Dopo il controllo definitivo della qualità della misura prevista dall'Agenzia, il paragrafo M.A.711, lettera b), punto 3, che definisce il privilegio per le CAMO, è modificato per

introdurre una formulazione più logica e per garantire coerenza con la disposizione analoga applicabile ai titolari dell'Approvazione di imprese di produzione.

### **III. Contenuto del parere dell'Agenzia**

10. I regolamenti della Commissione derivanti dalle proposte di permesso di volo dell'Agenzia emerse nel corso dell'iter normativo 21.023 sono stati adottati il 30 marzo 2007 e pubblicati il 4 aprile 2007. Nel corso del dibattito sulla proposta dell'Agenzia si è deciso di ritirare il privilegio previsto per le CAMO di rilasciare un permesso di volo, per avere la possibilità di esaminarne le implicazioni in maniera più approfondita. Di conseguenza, tale privilegio non è stato incluso nei regolamenti (CE) n. 375/2007 e n. 376/2007 della Commissione scaturiti dal processo legislativo. L'Agenzia ha dunque dovuto avviare una nuova procedura normativa su questo particolare argomento.
  
11. Il principale privilegio previsto è la possibilità che la CAMO rilasci un permesso di volo dopo che un'autorità o un'impresa adeguata abbiano approvato le condizioni di volo. È inoltre previsto il privilegio di approvare le condizioni di volo, che tuttavia sarà limitato ai casi in cui tale approvazione non sia correlata alla sicurezza della progettazione. Può essere questo il caso dei voli per i quali sia necessario dimostrare una conformità ininterrotta con lo standard di progettazione precedentemente approvato dall'Agenzia per l'aeromobile affinché l'aeromobile possa qualificarsi o riqualificarsi per un certificato di aeronavigabilità.

Colonia, xx dicembre 2007

P. GOUDOU  
Direttore esecutivo